AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 232/19/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI RETTIFICA AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 32-*QUINQUIES* DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

(Programma televisivo "*Report*" andato in onda il 12 novembre 2018 - RaiTre)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 ottobre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" e, in particolare, l'art. 32-*quinquies*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" (di seguito, denominato anche *Regolamento*), come modificata da ultimo dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la richiesta del 19 luglio 2019 (prot. n. 0318131) con la quale il dott. Michele Vincenzo Vullo ha chiesto all'Autorità di ordinare, ai sensi dell'art. 32-*quinquies* del D.lgs. n. 177/2005, alla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. la rettifica di quanto trasmesso nel corso del programma "*Report*" andato in onda il 12 novembre 2018. In particolare, il richiedente, con riferimento all'inchiesta mandata in onda riguardante il "*Sistema Montante, l'Apostolo dell'antimafia*", afferma che "*tra le varie interviste è stata trasmessa anche quella dell'odierno esponente*" e che "*I tagli e gli aggiustamenti realizzati per rendere il narrato dell'inchiesta scorrevole,* […], *hanno fatto sì che un'intervista, durata circa 90 minuti, sia stata ridotta a meno di un minuto (minuto 18:40-19:25). La versione così ridotta, però, essendo un'estrapolazione di un argomento ben specifico, fuori dal suo contesto, si presta ad interpretazioni non esatte. L'argomento riguardava, più precisamente, la procedura di acquisto di un'immobile portata aventi dalla Camera di Commercio di Caltanissetta* [...] *conclusasi con un nulla di fatto, grazie (o per colpa) dell'odierno esponente. Come si evince* […] *dalla visione della puntata* […] *sembra che lo scrivente sia stato "punito" (preferendo il figlio di un magistrato)* […]". Inoltre, il richiedente segnala che, su un altro tema dell'intervista, quando si afferma che "*entra la figlia di un altro magistrato importante*", "*si è portati ad attribuire al termine entra il significato di essere stata assunta quale dipendente della Camera di Commercio,*

mentre in realtà, nell'intervista resa si affermava […] *entra nella procedura di acquisto dell'immobile*";

PRESO ATTO che, il richiedente la rettifica ha comunicato all'Autorità il mancato accoglimento da parte della Rai della preventiva domanda di rettifica, inoltrata con comunicazioni via *mail* del 7 e dell'8 dicembre 2018;

VISTA la nota dell'8 agosto 2019 (prot. n. 0351581) con la quale la società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A., in riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall'Autorità (prot. n. 0341125 del 31 luglio 2019), ha rilevato, in merito ai fatti oggetto della richiesta di rettifica, in sintesi, quanto segue:

- "*nel respingere integralmente le contestazioni formulate, si osserva che quanto diffuso nel corso della puntata del 12 novembre 2018 è frutto di un'approfondita ricostruzione e di una opportuna sintesi giornalistica, corrispondenti nella sostanza alle dichiarazioni rese dal Dott. Vullo, essenziali alla comprensione dei fatti*";
- con particolare riferimento alla questione relativa al termine "*entra*" "*osserviamo che il fatto che l'intervistato abbia risposto in termini affermativi alla sollecitazione del giornalista è la prova facilmente riscontrabile della correttezza e della comprensibilità del servizio, mentre l'eventuale attribuzione di altri significati è frutto di una personalissima interpretazione dell'odierno segnalante che non può giustificare l'istanza di rettifica*";
- "*A tale riguardo è appena il caso di rilevare, infatti, che la rettifica ai sensi dell'art. 32-quinquies del D.lgs n. 177/2005 può essere chiesta alle emittenti solo in caso di trasmissioni contrarie a verità e non sulla base di riletture soggettive dei servizi giornalistici trasmessi*";
- "*Ad ogni buon conto si segnala che la redazione di Report, nel rispetto dei punti di vista dei soggetti intervistati, ha comunque provveduto a pubblicare sul proprio sito internet la precisazione richiesta dal dott. Vullo*";
- viene chiesta, pertanto, l'archiviazione degli atti;

PRESA VISIONE del programma "*Report*" andato in onda sull'emittente "*RaiTre*" il 12 novembre 2018, ed in particolare del servizio relativo al "*Sistema Montante*" in cui, l'autore dell'inchiesta, sul tema dei "*rapporti tra Montante e i magistrati*" intervista il dott. Michele Vullo affermando che quest'ultimo "*da dirigente della Camera di Commercio di Caltanissetta ha contestato i metodi di Montante e Montante gliel'ha fatta pagare*". Il dott. Vullo afferma poi che "*le mie aspettative legittime di diventare segretario generale sono state di fatto tagliate*" e il giornalista prosegue dicendo che "*è stato sostituto da un candidato importante* [...] *perché è il figlio di* […]". Il giornalista aggiunge poi "*ma non entra solo il figlio del Procuratore generale, entra la figlia di un altro magistrato importante, in Camera di Commercio*" e il dott. Vullo precisa "*del dott. Di Natale*";

CONSIDERATO che presupposto per l'esercizio del diritto di rettifica rispetto a quanto trasmesso su qualunque servizio di media audiovisivo è la falsità della notizia da rettificare, ossia la mancata corrispondenza nell'esposizione dei fatti tra il narrato e il realmente accaduto e che esula da tale ambito ogni valutazione e commento lesivi della dignità o contrari a verità, impregiudicata restando ogni eventuale rilevanza degli stessi sotto il profilo giudiziario sia penale che civile;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esercizio del diritto di rettifica, non rileva l'intenzione meramente soggettiva degli autori del servizio giornalistico ma l'oggettivo divario tra la notizia resa e la realtà, quale sostenuta dall'istante e non contraddetta da fondate dimostrazioni contrarie;

RILEVATO, in merito al contenuto della richiesta di rettifica in questione, che, nell'ambito del servizio sul "*Sistema Montante*", l'affermazione dell'intervistatore relativa alla circostanza che "*entra la figlia di un altro magistrato importante*" non appare contraria a verità in quanto non contraddetta dal richiedente la rettifica nella propria istanza, il quale si limita invece ad affermare che "*si è portati ad attribuire al termine entra il significato di essere stata assunta quale dipendente della Camera di Commercio*" e che quanto dichiarato nel corso dell'intervista "*essendo un'estrapolazione di un argomento ben specifico, fuori dal suo contesto, si presta ad interpretazioni non esatte*";

RITENUTA, pertanto, infondata la richiesta di rettifica in quanto nel corso del programma in questione, non viene riportata alcuna notizia contraria a quanto affermato dal richiedente la rettifica nella propria istanza;

RITENUTO, con riferimento al contenuto della richiesta di rettifica, che nel corso del servizio in questione non risulta rappresentato alcun fatto contrario a verità tale da ledere gli interessi morali e materiali del richiedente la rettifica;

RITENUTO, per le motivazioni esposte, che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di rettifica ai sensi dell'art. 32-*quinquies* del D.lgs. n. 177/2005;

VISTO l'art. 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" ai sensi del quale "*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*";

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi